



Unione montana Cadore Longaronese Zoldo

- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo n. 2 del 22 gennaio 2014 avente per oggetto: "Approvazione definitiva dello Statuto dell'Unione montana".
- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo n. 3 del 22 gennaio 2014 avente per oggetto: "Nomina Presidente dell'Unione montana".

UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO**Provincia di Belluno**

32013 Longarone (BL) – Piazza I Novembre, 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 2**COPIA****OGGETTO: Approvazione definitiva dello Statuto dell'Unione Montana.**

PRESIDENTE provvisorio: Sacchet Livio

SEGRETARIO: De Biasi Silvia

NUMERO PRESENTI: N. 16

N	Cognome e nome	Presente	Assente	N	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Levis Celeste	x		11.	Bortolot Renzo	x	
2.	Sagui Zeno	x		12.	Molin Pradel Roberto	x	
3.	Da Pian Luciano	x		13.	Molin Pradel Fabio	x	
4.	Mangiameli Moreno		x	14.	De Pellegrin Camillo	x	
5.	Olivotto Patrizia		x	15.	De Pellegrin Iginio	x	
6.	Olivier Luigino	x		16.	Bez Luca	x	
7.	Sacchet Livio	x		17.	Manarin Massimo		x
8.	Padrin Roberto	x		18.	Bortoluzzi Fausto		x
9.	Graziani Sabrina	x		19.	De Biasi Piera	x	
10.	Sagui Ivo	x		20.	Salvador Sonia	x	

Luogo della seduta: Longarone

Data della seduta: 22 GENNAIO 2014 - Inizio della seduta ore: 18,00

ATTESTAZIONI E PARERI**(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area
f.to Silvia DE BIASI

OGGETTO: Approvazione definitiva dello Statuto dell'Unione Montana.

Prende la parola il Presidente provvisorio che richiamata la normativa e le disposizioni della Regione Veneto relative alle procedure di approvazioni dello Statuto dell'ente Unione Montana e fa presente che:

- In data 11 novembre 2013 il Consiglio della costituenda Unione Montana con delibera n. 2 ha adottato lo Statuto,
- come previsto dalla D.G.R. n. 2651 del 18.12.2012, copia della deliberazione è stata inviata il 15.11.2013 ai Comuni interessati, per la pubblicazione all'albo per 15 giorni, entro i quali chiunque poteva formulare osservazioni e/o proposte,
- i comuni hanno inviato le seguenti comunicazioni:
- Comune di Longarone: nota del 06.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.152 del 06.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato.
- Comune di Zoppè di Cadore nota del 06.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.153 del 06.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato, che si allegano in copia, (allegato 1)
- Comune di Forno di Zoldo: nota del 11.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.202 del 10.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato
- Comune di Soverzene: nota del 09.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.216 del 11.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato
- Comune di Castellavazzo: nota del 05.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.238 del 12.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato
- Comune di Zoldo Alto: nota del 11.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.246 del 12.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato
- Comune di Ospitale di Cadore: nota del 10.12.2013, ricevuta al prot. n. 3.254 del 13.12.2013 che certifica la pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana per il periodo dal 18.11.2013 al 03.12.2013. Nel suddetto periodo sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto adottato, che si allegano in copia (allegato 2)
- la Conferenza dei Sindaci/Giunta in data 14.01.2014 ha preso atto delle proposte pervenute e della nuova formulazione predisposta per chiarezza dalle due Amministrazioni proponenti, allegata e parte integrante del presente atto (emendamento n. 1, allegato 3)
- nella stessa seduta la Conferenza dei Sindaci/Giunta ha anche preso atto e accolto la proposta di inserimento del riconoscimento delle Regole, avanzata dal Sindaco di Zoldo, allegata (emendamento n. 2, allegato 4) e parte integrante del presente atto
- nella stessa data la Conferenza dei Sindaci/Giunta ha proposto anche di emendare l'art. 1 dello statuto adottato, togliendo le parole "denominata Comunità Montana". (emendamento n. 3),
- Il testo che viene proposto contiene gli emendamenti n. 1 "denominazione dell'Ente", n. 2 (art. 18 – rapporti con la Magnifica Comunità di Cadore) e n. 3 (c. 3 dell'art. 17 Partecipazione popolare).

Entra il consigliere Roberto Padrin, presenti n. 16.

Il Presidente pertanto

PROPONE DI DELIBERARE

L'approvazione dello Statuto dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, come da schema allegato, che si compone di n. 32 articoli, riformulato con le indicazioni e le proposte precisate in premessa.

Fa presente che sulla proposta di deliberato è stato espresso il parere favorevole da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il cons. Graziani Sabrina per chiedere di chiarire il secondo comma dell'art. 18 "emendamento n. 1", le forme di raccordo previste si riferiscono ai soli due Comuni cadorini o anche gli altri comuni dell'Unione saranno coinvolti da punto di vista economico?

Risponde il cons. Renzo Bortolot, firmatario dell'emendamento, per chiarire che l'articolo è riferito ai soli due comuni "cadorini", anche se nulla vieta che l'Unione Montana partecipi alle iniziative della Magnifica Comunità di Cadore.

Interviene il cons. Camillo De Pellegrin che fa presente che i comuni del cadore già sono rappresentanti e riconosciuti nella Magnifica Comunità di Cadore. Non serve coinvolgere l'Unione. A suo parere voler inserire nello Statuto questa postilla non cambia nulla allo stato dei comuni cadorini, ma viene solo rimarcata la differenza di appartenenza. Inoltre non approva il riferimento al verbo "favorire".

Risponde ancora Renzo Bortolot: l'esigenza di salvaguardare l'identità cadorina nasce dalla previsione di movimenti di fusione e unione di comuni. Alcuni comuni potrebbero anche sparire e per questo motivo è stato chiesto di salvaguardare la rappresentatività della Magnifica Comunità di Cadore all'interno delle Unioni Montane.

Interviene il cons. Roberto Molin Pradel, firmatario dell'emendamento n. 2, che afferma: lo Statuto è la carta costituzionale dell'ente. Nella costituzione ci sono le anime del paese. Pertanto inserire nello Statuto un riferimento alla Magnifica Comunità di Cadore ed il riconoscimento delle Regole, non lede interessi, ma serve a rappresentare la storia e l'identità del territorio.

Interviene il cons. Olivier che precisa: Ci sia o non sia un riferimento espresso al riconoscimento del cadore cambia poco per i Comuni che già sono rappresentati nella Magnifica Comunità di Cadore. Non ci sono veti da parte di nessuno, trovo eccessivo rimarcare questo distinguo.

Interviene il cons. Levis che chiede di star attenti al discorso "Regole", ricordando la complessità della normativa e le responsabilità degli amministratori.

Risponde il cons. Molin Pradel affermando di conoscere bene la problematica, che richiederebbe ben altro tempo di discussione. Per favorire la comprensione del testo proposto, propone di togliere la seconda riga dell'emendamento "L'Unione ne favorisce l'esistenza, anche attraverso la collaborazione".

Interviene il cons. Camillo De Pellegrin che chiede di rivedere anche la formulazione dell'emendamento n. 1, togliendo il secondo comma.

Interviene il cons. Padrin che propone di riscrivere l'emendamento n. 1 "L'unione Montana riconosce che i Comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore, fanno parte storicamente della Magnifica Comunità di Cadore: ente morale avente personalità giuridica di diritto pubblico che rappresenta l'unità spirituale, culturale e territoriale del Cadore, con la quale si potranno sviluppare forme di raccordo e concertazione"

Risponde Renzo Bortolot si dichiara d'accordo.

Il Presidente provvisorio, a conclusione del dibattito e dell'ampia discussione e confronto sui testi, propone di votare complessivamente il testo dello Statuto contenente le proposte n. 1 e n. 2 riformulate e riviste, i cui testi definitivi si riportano di seguito, unitamente al testo della proposta n. 3 relativa alla denominazione dell'ente.

Proposta n. 1 – testo definitivo

Art. 18
Rapporti con la Magnifica Comunità di Cadore

1. L'Unione Montana riconosce che i Comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore, fanno parte storicamente della Magnifica Comunità di Cadore: ente morale avente personalità giuridica di diritto pubblico che rappresenta l'unità spirituale, culturale e territoriale del Cadore, con la quale si potranno sviluppare forme di raccordo e concertazione.

Proposta n. 2 – testo definitivo

Art. 17
Partecipazione popolare (comma 3)

3. L'Unione Montana, inoltre, riconoscimento nelle Regole, nelle proprietà collettive e negli usi civici importanti istituzioni che concorrono, ove costituite, allo sviluppo del territorio e al rispetto degli interessi collettivi delle popolazioni.

Proposta n. 3 – “riformulazione denominazione ente”

Art. 1
Denominazione e natura

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo.
2. L'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo è un ente locale, ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 32, comma 1, del D. LGS. 267/2000 e ss.mm. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Preso atto del consenso di tutti i consiglieri sulla proposta avanzata e sui testi emendati, il Presidente provvisorio mette in votazione lo Statuto dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, con il testo che comprende le modifiche concordate e sopra riportate.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Richiamati:

- la delibera di cui alla L.R. 40/2012 come modificata dalla L.R. 49/2012 e la disciplina di cui alle DGR: n. 2651 in data 18 dicembre 2012 e n. 2.836 del 30.12.2013;
- la delibera della giunta regionale N° 771 del 21 maggio 2013 relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio con la quale ha individuato per l'area di riferimento della C.M. Cadore Longaronese Zoldo l'ambito territoriale omogeneo composto dai Comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore;

- l'art. 2, comma 2, della L.R. 40/2012, modificata con L.R. 49/2012 e le previsioni della D.G.R. 2651 del 18.12.2012 in materia di Statuto dell'Unione Montana;
- Gli interventi sopra riportati

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in modo palese,

APPROVA

La proposta di deliberato illustrata dal Presidente e pertanto

DELIBERA

DARE ATTO di quanto riportato in premessa,

APPROVARE lo Statuto dell'Unione Montana "Cadore Longaronese Zoldo", che si compone di n. 32 articoli, nel testo definitivo comprendente le modifiche apportate a seguito del recepimento delle proposte di emendamento richiamate in premessa e così come risultanti all'esito della discussione consiliare, allegato al presente atto e che forma parte integrante dello stesso,

DAR MANDATO agli uffici dell'ente di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Statuto alla Regione Veneto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, e per gli adempimenti previsti dalle citate deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 18.12.2012 e n. 2836 del 30.12.2013.

Successivamente, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

**UNIONE MONTANA
CADORE LONGARONESE ZOLDO**
Provincia di Belluno

INDICE

**TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

- Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)*
- Art. 2 (Ambito territoriale)*
- Art. 3 (Sede)*
- Art. 4 (Scopi e funzioni)*
- Art. 5 (Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)*

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

- Art. 6 (Organi)*
- Art. 7 (Composizione del Consiglio)*
- Art. 8 (Competenze del Consiglio)*
- Art. 9 (Modalità di convocazione)*
- Art. 10 (Regolamento del Consiglio)*
- Art. 11 (Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)*
- Art. 12 (Modifica della composizione dell'organo consiliare)*
- Art. 13 (Commissioni consiliari)*
- Art. 14 (Presidente)*
- Art. 15 (La Giunta)*
- Art. 16 (La Conferenza dei Sindaci)*

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

- Art. 17 (Partecipazione popolare)*
- Art. 18 (Rapporti con la Magnifica Comunità di Cadore)*

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE**

- Art. 19 (Principi strutturali e organizzativi)*
- Art. 20 (Personale)*
- Art. 21 (Organizzazione degli uffici e del personale)*
- Art. 22 (Segretario)*
- Art. 23 (Responsabili degli uffici e dei servizi)*

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 24 (Attività finanziaria e bilanci)*
- Art. 25 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)*
- Art. 26 (Il Revisore)*
- Art. 27 (Tesoreria)*
- Art. 28 (Controllo di gestione)*

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 (Regolamenti)*
- Art. 30 (Rinvio)*
- Art. 31 (Modifiche statutarie)*
- Art. 32 (Entrata in vigore)*

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo.
2. L'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo è un ente locale, ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 32, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico

Art. 2
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione Montana è costituito dal territorio dei Comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppe' di Cadore.
2. L'Unione Montana opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione Montana, ai sensi di quanto stabilito dalla l.r. 40/2012 e ss.mm., succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato di funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3
(Sede)

1. L'Unione Montana ha la propria sede legale in Longarone. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.
3. L'Unione Montana può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 4
(Scopi e funzioni)

1. L'Unione Montana persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2;
- b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali, rafforzando l'autogoverno delle comunità locali;
- c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
- e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
- h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area.

2. L'Unione Montana esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

- a) gestione associata di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità Montane;
- c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani,
- d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione Montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

4. L'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi. Garantisce, per tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini assicurando, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso, qualora i soggetti da nominare siano più uno.

Art. 5

(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)

1. L'ambito territoriale ottimale di riferimento per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali (comma 3, art. 3) può essere ulteriormente articolato in dimensioni territoriali più ristrette, che tengono conto delle differenze tra le due aree omogenee dell'asta del Piave e dell'asta del Maè per una efficace, efficiente ed economica gestione operativa.

2. Il conferimento di funzioni e servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione Montana avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

3. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione Montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso.

4. L'Unione Montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

6. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione Montana intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della LR 40/2012 e ss.mm., l'Unione Montana può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che deve prevedere gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

7. L'Unione Montana può esercitare in forma associata funzioni e servizi anche con Comuni partecipanti all'Unione Montana, ma non obbligati ex lege alla gestione associata,

previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 2 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che deve prevedere anche gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

8. L'Unione Montana può esercitare in forma associata funzioni e servizi anche con Comuni non partecipanti all'Unione Montana, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che deve prevedere anche gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 (*Organi*)

1. Sono organi dell'Unione Montana:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione Montana nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e gestionale.

Art. 7 (*Composizione del Consiglio*)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione Montana e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del Consiglio dell'Unione Montana. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco esclusivamente nei casi di impedimento permanente e/o oggettivo impedimento prolungato nel tempo (es. grave malattia).

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e dagli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione Montana.

4. I Sindaci, membri del Consiglio dell'Unione Montana, entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato

5. I Consiglieri diversi dai Sindaci entrano in carica al momento della convalida dell'elezione da parte del Consiglio dell'Unione Montana e durano in carica fino alla convalida dei nuovi eletti da parte del medesimo Consiglio.

Art. 8
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione Montana.
3. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione Montana.

Art. 9
(Modalità di convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - per determinazione del medesimo;
 - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta deliberata dalla Giunta;
 - su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.
2. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età, come meglio precisato dal terzo comma del successivo art. 14.
3. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti.
4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione Montana oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.
5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione Montana. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all'Albo on line. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta, ma in tal caso, quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo

richieda, le relative discussioni e deliberazioni possono essere rimandate al giorno seguente.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere.

8. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza.

9. Il Consiglio può discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché siano presenti tutti i consiglieri in carica e la proposta di integrazione sia accettata all'unanimità.

10. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 10 (Regolamento del Consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
- d) la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
- e) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 11 (Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione Montana ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione Montana tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 12

(Modifica della composizione dell'organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione Montana, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione Montana nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione Montana comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione Montana la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione Montana avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione Montana, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione Montana.

Art. 13

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per

l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione Montana.

Art.14
(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione Montana e la rappresenta assicurandone nel contempo l'unità dell'azione politico – amministrativa.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri componenti Sindaci di Comuni che hanno delegato all'Unione Montana la gestione associata di funzioni e servizi previsti dalla legge, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, dura in carica al massimo due anni e, comunque, nel limite del suo mandato da Sindaco. –
3. La convocazione della seduta del Consiglio da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età per la nomina del Presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora il Presidente non venga eletto, le funzioni di Presidente del Consiglio rimangono in capo al Consigliere Sindaco più anziano di età che provvede a riconvocare il Consiglio entro un termine di quindici giorni.
4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti, nonostante sollecito, e comunque il numero dei Consiglieri nominati sia superiore alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Consiglio dell'Unione Montana viene ugualmente convocato.
5. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Unione Montana,
 - b) nomina gli assessori nel numero massimo di tre per la composizione della Giunta
 - c) nomina il Vice Presidente dell'Unione Montana tra gli assessori, nel rispetto della rappresentanza dei due sub ambiti territoriali di cui all'art. 5, comma 1.
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici;
 - e) nomina e revoca i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - h) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all'articolo 11;
 - i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
 - j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
 - k) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione Montana;
 - l) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo

dell'Unione Montana; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

- m) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa,
- n) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio, con proprio atto alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione Montana in organismi, enti e aziende,
- o) svolge i compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, compatibili con la natura dell'Unione Montana, fatte salve le attribuzioni proprie del Sindaco quale Ufficiale di Governo, previste dalla normativa statale.

6. Il Presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o non attribuiti al Segretario, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa.

7. Il Presidente dura in carica fino alla nomina del sostituto.

8. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

9. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro sessanta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

10. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

11. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

12. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art.15 **(La Giunta)**

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati, tra i componenti Sindaci nel numero massimo di tre. La revoca degli Assessori da parte del Presidente avviene con le stesse modalità della nomina.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione Montana e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente.. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS e altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione , salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione Montana o presso le sedi comunali.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla Unione Montana.

8. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

9. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione Montana a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione Montana, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

10. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione Montana con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

11. Per garantire la rappresentanza di tutti i Comuni dell'Unione Montana, i componenti della Giunta sono nominati a rotazione, nel rispetto anche della rappresentanza dei due sub ambiti territoriali di cui all'art. 5, comma 1.

12. I Sindaci non facenti della parte della Giunta partecipano alle riunioni della stessa con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Art. 16
(La Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita presso l'Unione Montana la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo, composto dal Presidente dell'Unione Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana ed esprime pareri obbligatori sui seguenti argomenti:
 - A. esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni,
 - B. definizione di protocolli d'intesa,
 - C. contenuti degli atti deliberativi di conferimento e delle convenzioni di cui all'art. 5 ,
 - D. bilanci delle funzioni e dei servizi conferiti e verifica dei risultati conseguiti,
 - E. criteri di ripartizione delle spese inerenti le funzioni ed i servizi conferiti,
 - F. ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Presidente.
3. I pareri sugli argomenti di cui alle lett. A), D) e E) del precedente comma, sono vincolanti e vengono espressi dai soli Sindaci dei Comuni che partecipano alle relative gestioni associate.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione Montana promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. L'Unione Montana, inoltre, riconosce nelle Regole, nelle proprietà collettive e negli usi civici importanti istituzioni che concorrono, ove costituite, allo sviluppo del territorio e al rispetto degli interessi collettivi delle popolazioni.
4. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.
5. L'Unione Montana, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
6. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18
(Rapporti con la Magnifica Comunità di Cadore)

1. L'Unione Montana riconosce che i Comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore, fanno parte storicamente della Magnifica Comunità di Cadore: ente morale avente personalità giuridica di diritto pubblico che rappresenta l'unità spirituale, culturale e territoriale del Cadore, con la quale si potranno sviluppare forme di raccordo e concertazione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 19
(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L'Unione Montana assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio

3. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 20
(Personale)

1. L'Unione Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L'Unione Montana disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell'Unione Montana è costituito da:

- a) personale delle sopresse Comunità Montane ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della l.r. 40/2012;

- b) personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
- c) personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro.

4. L'Unione Montana può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell'Unione Montana, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

6. L'attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione Montana, da parte dei Comuni, comporta l'unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 21

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 22

(Segretario)

1. La gestione amministrativa dell'Unione Montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell'Unione Montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei Servizi. In caso di assenza del segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da un dirigente, ove presente, o funzionario titolare di posizione organizzativa, o eventualmente da un segretario in regime di convenzione con altra Unione Montana o segretario comunale di comuni appartenenti all'Unione Montana.

2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.

3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

Art. 23

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Presidente dell'Unione Montana tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione Montana per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. Ai responsabili degli Uffici e dei Servizi spetta in particolare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dell'Unione Montana.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24

(Attività finanziaria e bilanci)

1. All'Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, nei limiti stabiliti dagli atti di affidamento di cui all' art. 5 comma 2.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese generali dell'Unione Montana, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità, che tengono conto anche della natura delle funzioni gestite ed in particolare della dimensione demografica e territoriale
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione Montana e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione Montana, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 26

(Organo di revisione)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana nomina l'Organo di revisione che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.
2. Competono all'Organo di revisione le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione Montana è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal T.U. Enti Locali.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Regolamenti)

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione Montana si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all'Unione Montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

Art. 30 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 31 (Modifiche statutarie)

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

3. Entro trenta giorni dall'adozione, il Consiglio dell'Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art 32 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto: .

IL PRESIDENTE
f.to Livio Sacchet

IL SEGRETERIO
f.to Silvia De Biasi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo informatico dell'Ente il giorno 28 gennaio 2014 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 28 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Silvia De Biasi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addi, 28 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Silvia De Biasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(ART. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il _____

Longarone, li _____

IL SEGRETARIO

UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
Provincia di Belluno

32013 Longarone (BL) – Piazza 1 Novembre, 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 3**COPIA****OGGETTO: Nomina Presidente dell'Unione Montana.**

PRESIDENTE provvisorio: Sacchet Livio

SEGRETARIO: De Biasi Silvia

NUMERO PRESENTI: N. 16

N	Cognome e nome	Presente	Assente	N	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Levis Celeste	x		11.	Bortolot Renzo	x	
2.	Sagui Zeno	x		12.	Molin Pradel Roberto	x	
3.	Da Pian Luciano	x		13.	Molin Pradel Fabio	x	
4.	Mangiameli Moreno		x	14.	De Pellegrin Camillo	x	
5.	Olivotto Patrizia		x	15.	De Pellegrin Iginio	x	
6.	Olivier Luigino	x		16.	Bez Luca	x	
7.	Sacchet Livio	x		17.	Manarin Massimo		x
8.	Padrin Roberto	x		18.	Bortoluzzi Fausto		x
9.	Graziani Sabrina	x		19.	De Biasi Piera	x	
10.	Sagui Ivo	x		20.	Salvador Sonia	x	

Luogo della seduta: Longarone

Data della seduta: 22 GENNAIO 2014 - Inizio della seduta ore: 18,00

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area
f.to Silvia DE BIASI

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO.

Il Presidente provvisorio, prende la parola, e richiama

- L'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 267/2000', come modificato dal D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012 (unioni montane)
- La legge regionale 27.04.2012, n° 18 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali,
- la legge regionale del 28 settembre 2012, n° 40 relativa alle norme in materia di unioni montane,
- la legge regionale del 28 dicembre 2012, n° 49 di modifica alle richiamate leggi regionali,
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 18 dicembre 2012 con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 771 del 21 maggio 2013, relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio,
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2836 del 30 dicembre 2013, concernete le procedure di estinzione delle Comunità Montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, in applicazione all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 40/2012.

fa presente inoltre che:

- con la precedente deliberazione consiliare n. 02 in data odierna è stato approvato lo Statuto dell'Unione Montana
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/2012, comma 4, le Unioni Montane si costituiscono, dopo l'approvazione dello Statuto, con la nomina del Presidente.

Il Presidente provvisorio conclude la relazione, propone, a nome della conferenza dei Sindaci, la candidatura a Presidente dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, del Sindaco di Soverzene, sig.a Sabrina Graziani.

Pertanto preso atto che non vi sono altre proposte;

PROPONE DI DELIBERARE

La nomina del Presidente dell'Unione Montana "Cadore Longaronese Zoldo"

Fa presente che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente apre la discussione e preso atto che non vi sono interventi ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Unione Montana, procede alla nomina con votazione segreta dopo aver acquisito la disponibilità degli scrutatori: sigg. Padrin Roberto, Renzo Bortolot e Sonia Salvador.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**APPROVA**

la proposta di deliberato illustrata dal Presidente e procede alla votazione segreta,

consiglieri presenti n. 16 , votanti n. 16:

preferenze espresse:

Graziani Sabrina - voti ottenuti n. 15

Schede bianche n. 1

Interventi a conclusione delle operazioni di voto:

Sacchet Livio: chiuse le procedure di nomina e proclamato il Presidente, ringrazio la sig.a Graziani Sabrina per aver accettato la carica.

Graziani Sabrina: Prima dei saluti, credo doveroso lasciare la parola al Presidente uscente Renzo Bortolot, a cui rinnovo i ringraziamenti per la disponibilità e dedizione messi a servizio dell'ente Comunità Montana.

Renzo Bortolot: con la nomina del Presidente Graziani è stata costituita l'Unione Montana e viene chiuso dopo quasi quarant'anni l'ente Comunità Montana. Ricordo per memoria che l'ente comunitario è stato costituito il 01.03.1974 (delibera n. 1 approvazione dello Statuto della Comunità Montana) e ha visto la successione negli anni dei Presidenti: Luigi De Fanti, Carlo Simonetti, Giovanni Boni, Luigi Olivier, Ornella D'Inca, Emilio Neri, Renzo Bortolot, Celeste Levis e ancora Renzo Bortolot. Dopo questo momento di ricordo, formulo i miei migliori auguri di buon proseguimento alla nuova Unione Montana e al nuovo Presidente.

Graziani Sabrina: ringrazio Bortolot per il suo operato come Presidente della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo e anche per la memoria storica.

In qualità di primo Presidente dell'Unione Montana ringrazio di cuore per la fiducia che mi è stata accordata, fiducia che colgo con grande senso di responsabilità. Non posso negare da parte mia un po' di apprensione dovuta alla complessità e difficoltà dei processi da seguire per l'avvio di un Ente nuovo come L'Unione, ci aspettano tempi complessi da affrontare con una normativa che poco aiuta, oltretutto tra qualche settimana ci sarà il referendum per la fusione dei Comuni di Castellavazzo e Longarone, a maggio il rinnovo del consiglio comunale di Ospitale e di Longarone o del nuovo Comune che dovrebbe nascere dalla fusione con Castellavazzo, tutto questo comporterà, nei mesi prossimi, cambiamenti all'interno della giunta. Inoltre, a normative vigenti, entro fine giugno i Comuni obbligati sono tenuti a conferire all'Unione altre tre funzioni fondamentali e entro la fine del 2014 le rimanenti. Queste sfide ci chiedono, anzi ci impongono, di essere uniti, come dice bene il nome UNIONE e per questo chiedo l'aiuto e la collaborazione attiva di tutti. I nomi dei prossimi componenti della Giunta non sono ancora stati formalizzati, ma posso già anticipare che Vice Presidente sarà il sindaco di Zoldo Alto Roberto Molin Pradel, per rispettare la rappresentatività dei due ambiti longaronese e zoldano, mentre dovrebbero essere nominati Assessori il Sindaco di Ospitale di Cadore ed il Sindaco di Forno di Zoldo. La nomina sarà comunque formalizzata dopo questo consiglio, per dare la massima continuità alla gestione del nuovo ente.

Camillo De Pellegrin: non è mia intenzione rovinare il momento, ringrazio e rinnovo la mia stima nella Presidente Graziani, ma per motivi di non accettazione di questo nuovo Ente, chiedo di non essere inserito tra i componenti della giunta dell'Unione.

Sonia Salvador: ritengo doveroso far presente che l'esito del referendum non è certo, che per me è importante tutelare il mio paese, motivo per il quale ci terrei ad essere componente della giunta, ma allo stesso tempo capisco che le dinamiche del momento non posso garantire continuità di ruolo di assessore e chiedo di valutare questa possibilità nei prossimi mesi in base al risultato degli eventi, eventualità possibile quando l'Assessore Sacchet decadrà dal ruolo di sindaco alle amministrative di maggio.

Renzo Bortolot propone di discutere le problematiche dopo il Consiglio.

e pertanto

VISTI gli esiti della votazione sopra riportati

DELIBERA

DARE atto che le premesse della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale,

DI NOMINARE Presidente dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo la sig.a Graziani Sabrina, Sindaco del Comune di Soverzene, dando atto che con tale nomina l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo è formalmente costituita,

DI DICHIARARE, con unanime separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Livio Sacchet

IL SEGRETERIO
f.to Silvia De Biasi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo informatico dell'Ente il giorno 24 gennaio 2014 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 24 gennaio 2014


IL SEGRETARIO
Silvia De Biasi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addi, 24 gennaio 2014


IL SEGRETARIO
Silvia De Biasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

(ART. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il _____

Longarone, li _____

IL SEGRETARIO